



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Liquidazione parcella Avv. Matteo Giaccari.

L'anno duemila, il giorno 14 (quattordici) del mese di febbraio, alle ore 10:30, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Mario RAZZINI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE (a.g.)

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Direttore Generale riferisce:

Con deliberazione n° 57 adottata in data 29 febbraio 1996 si decideva, in applicazione del punto 10) dell'Accordo aziendale del 26/02/1972, di affidare all'avv. Matteo Giaccari l'incarico per la difesa del dipendente Albano Roberto, nel procedimento penale avviato nei confronti dello stesso a seguito di denuncia presentata da una utente per un episodio verificatosi durante l'espletamento del proprio servizio

Con nota del 24/01/2000, prot. aziendale n° 989, l'avv. Matteo Giaccari, ha comunicato che il dipendente Albano Roberto, con sentenza della Corte di Appello di Lecce del 04/03/1999, è stato parzialmente assolto dal reato ascrittogli, e che per tali motivi è stato presentato ricorso per Cassazione per l'annullamento della impugnata sentenza

Con la medesima nota l'avv. Giaccari ha trasmesso il prospetto di parcella ammontante a £ 8.092.000, oltre a IVA e CAP, emesso a fronte delle proprie competenze professionali rese nell'interesse dell'Albano.

Alla luce di quanto sopra, ritengo che la parcella inviata dall'avv. Giaccari per le prestazioni fornite nel giudizio de quo vada regolarmente liquidata, atteso che l'incarico è stato affidato al professionista direttamente dall'Azienda.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Udito il Direttore Generale;
- visti gli atti;
- visto il bilancio preventivo 2000;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale

D E L I B E R A

- di autorizzare gli uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore dell'avv. Matteo Giaccari, per l'ammontare complessivo di £ 8.092.000, oltre a IVA e CAP, a fronte delle prestazioni professionali rese nella causa in narrativa specificata;
- di far gravare la suddetta spesa a carico del bilancio di previsione 2000, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi";

IL PRESIDENTE
(dott. Mario Razzini)



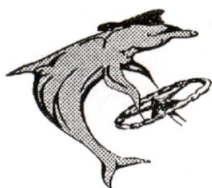
IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **14 FEB. 2000**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio d'Amministrazione
A. M. T.
(Semerari Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 21/febbraio/2000

Prot. n° : Dir/ 420/2000

Raccomandata a mano

Spett./le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

M. Sole
21.2.2000

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 14 febbraio 2000 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34.-

³⁵

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

AVV. MATTEO GIACCARI

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Taranto, lì 24.01.00

RACCOMANDATA

Spett.le
A.M.A.T.
via Cesare Battisti, 657
74100 - TARANTO -

ALBANO ROBERTO (Del.del 29.02.96 n.57).-

(Udienza preliminare - Tribunale di Taranto - Corte di Appello
di Taranto - Ricorso per Cassazione) -

(Alla c.a. del Sig. Semeraro) -

Vi invio in allegato copia della sentenza di assoluzione parziale emessa dal Tribunale di Taranto in data 22.10.97, copia della sentenza di conferma emessa dalla Corte di Appello di Taranto in data 04.03.99, copia dei motivi di ricorso per Cassazione, nonché la nota pro forma relativa all'attività professionale svolta nell'interesse dell'Albano.

In attesa di un Vostro cortese cenno di riscontro, nel ringraziarVi per la fiducia accordata al mio Studio, colgo l'occasione per salutarVi condialmente.

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	989
del	28 GEN. 2000
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☒
C. di A.	

Avv. Matteo Giaccari

AVV. MATTEO GIACCARI

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Taranto, lì 24.01.00

NOTA SPECIFICA

per l'A.M.A.T. nel procedimento penale a carico di Albano Roberto.

Fase indagini preliminari ed udienza preliminare

Informative	25.000
Esame e studio	300.000
Sessioni con il Cliente	300.000
Esame costituz.parte civile	100.000
Indennità di attesa ud.prelim.13.03.96 (min.5 h)	200.000
Onorario per la partecipazione e la discussione	<u>1.200.000</u>
TOTALE	2.125.000

Fase dibattimentale dinanzi al Tribunale di Taranto

Informative	25.000
Sessioni con il Cliente	300.000
Esame e studio	300.000
Indennità di attesa ud.20.11.96, 23.04.97, 21.05.97, 7.7.97 (min.3h.)	360.000
Onorario per la partecipazione e la discussione orale	<u>1.200.000</u>
TOTALE	2.185.000

Fase gravame dinanzi alla Corte di Appello di Taranto

Esame e studio sentenza del Tribunale di Taranto del 22.10.97, redazione dei motivi di impugnazione	600.000
Informative	32.000
Sessioni con il Cliente	250.000
Esame e studio	125.000
Indennità di attesa ud.4.3.99 (min.3h)	150.000
Onorario per la partecipazione e la discussione orale	<u>1.500.000</u>
TOTALE	2.657.000

./.

AVV. MATTEO GIACCARI

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

./.

Ricorso per Cassazione

Esame e studio sentenza Corte di Appello di Taranto	125.000
Redazione motivi di ricorso	<u>1.500.000</u>
TOTALE	1.625.000

*

TOTALE GENERALE	8.592.000
Acconto (fatt.n.8 del 11.3.96)	<u>500.000</u>
RESIDUO A DARE	8.092.000
IVA 20% E CAP	1.650.768
CAP	<u>161.840</u>
TOTALE	9.904.608
R.A.20%	<u>1.618.400</u>
RESIDUO A DARE	8.286.208

Avv. Matteo Giaccari

LA PRESENTE NOTA NON COSTITUISCE FATTURA
CHE SARA' EMESSA ALL'ATTO DEL PAGAMENTO
SECONDO LE VIGENTI NORME FISCALI

1273

N. 42/PS R.G. notizie di reato
N. 42/PS R.G. G.I.P.

TRIBUNALE DI TARANTO
- Ufficio del GIP -

AVVISO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA PRELIMINARE
- art. 419 c.p.p. -

SE COLLABORATORE DI CANCELLERIA
VII Q.F.

L'ausiliario ~~ROMANO~~

in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio depositata
in data 11-1-93

nel procedimento di cui sopra nei confronti di

Albano Rolando TA 23-6-60

per i reati di cui all'allegata richiesta di rinvio a
giudizio

AVVISA

- Il PM richiedente Dr. Moutouers

Imputati

Albano Roberto Via Delle Margherite, 7
Contrade Tre fontane
Lame (TA)

- la parte offesa

Pierluigi Rave Filomena Vescovo
di Varano n 22/c Tenenti

- il difensore di fiducia dell'imputato

avv.

il difensore di ufficio che si nomina nella persona di:

avv.

Nicola Velletri

il responsabile civile

CON DECRETO IN DATA

8/1/96

il Gip Dr.

U. MASSAFRA

ha fissato l'udienza preliminare per il giorno
alle ore 9,30 nell'aula di udienza posta al piano terra del
Palazzo di Giustizia

13/3/96

INVITA

l'imputato a dichiarare o eleggere domicilio ai fini delle successive notificazioni ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p.p. avvertendolo che ha l'obbligo di comunicare all'autorità procedente ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o in caso di rifiuto di dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore nominato o a quello scelto come difensore di ufficio.

COMUNICA

- ai difensori che possono prendere visione degli atti e delle cose trasmesse dal PM depositate presso la cancelleria.
- al PM di trasmettere, ove assunti, gli atti relativi alle indagini preliminari espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.

TARANTO, li

31/1/96

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
COLLABORATORE DI CANCELLERIA
ROMANO

Identificat_ la person_ offes_ in:

PICCINNO Maria Filomena, nata a Taranto il 08/07/1962 ed ivi res. Via Lago
di Varano n. 22/C

Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:

Denuncia della parte lesa

Indagini di P.G.

Visti gli artt. 416, 417 c.p.p.

C H I E D E

L'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti degli imputati e per i reati sopraindicati.

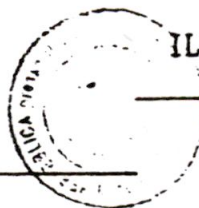
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e in particolare per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

(2)

TARANTO, li' 28 dicembre 1994

UFFICIO G. I. I.
PERVENUTO IL
Depositata nella Cancelleria del
in data 11 GEN. 1995

DOCUMENTO ALLEGATO
CONFESSIONE



IL PUBBLICO MINISTERO

Diretta P. Montanaro

Sott. Pro. - Sezione di Taranto
presso il Tribunale di Taranto

- =====
- (1) Generalita', domicilio e difensore dell'imputato.
 - (2) Eventuali disposizioni sul corpo del reato e sulle cose pertinenti al reato.

N. 218/93 R.G. notizie di reato
N. _____ R. _____

PNT Mod. 995

22
/

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di TARANTO

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO
- artt. 416, 417 c.p.p., 130 D.Lv. 271/89 -

Al Giudice per l'udienza preliminare
presso il Tribunale di Taranto

Il Pubblico Ministero Dott.ssa Pina MONTANARO

Visti gli atti del procedimento n. 218/93 Mod. 21
nei confronti di ALBANO Roberto, nato a Taranto il 23/06/1940 e residente in
Lama (Taranto) Via Delle Margherite n. 7 - Contrada "Tre Fontane"

(1)

I M P U T A T O

A) del reato di cui all'art. 323 C.P. per avere, quale conducente dell'autobus + linea n. 24 - AMAT, al fine di procurarsi un vantaggio ed arrecare ad altri un ingiusto danno, abusato del proprio ufficio, aggredendo verbalmente Piccillo Maria Filomena, utente del suddetto servizio pubblico, e costringendo dapprima solo quest'ultima e poi tutti i passeggeri dell'autobus a scendere da tale mezzo, e ciò quale reazione alla contestazione, fattagli dalla predetta Piccillo, di avere omissso di effettuare una delle fermate previste per quella linea;

B) del reato di cui all'art. 331 C.P. per avere, nella qualità e con la condotta di cui al capo A) interrotto e/o comunque turbato la regolarità del servizio di trasporto pubblico cittadino.

In Taranto, lì 5.12.92 -

4542

[illegible]

7 FEB 1996

100-242

PASQUALE VESPERTINA
ASSOCIANTE UNEP
DIRETTORE GENERALE
SEZ. DISTANZIAMENTO E TARIFFE

CORTE DI APPELLO DI LEGG
SEZIONE DISTAGGIA DI TARANTO
U F F I C I O
N I C O
putativ
per

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e in particolare per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

(2)

TARANTO . li' 28 dicembre 1994

UFFICIO G. L. I.
MINISTERO D.

Depositata nella Cancelleria del
in data 11 GEN. 1995

SECRET - MILITARY
SECRET - MILITARY

IL PUBBLICO MINISTERO

Dessa Bika Meylanaro

Sost. Pro. ... Repubblica
presso il Tribunale di Taranto

- (1) Generalita', domicilio e difensore dell'imputato.
(2) Eventuali disposizioni sul corpo del reato e sulle cose pertinenti al reato.

UFFICIO N.E.P. CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZ. DIST. TARANTO

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE riguardante l'atto i cui estratti sono i Cronologico : 330
riportati di seguito.

Reg. Generale : 42/95

Num. Decr. Penale

Numero Ordine : 1

Numero Cronologico : 330

AUTORITA' GIUDIZIARIA RICHIEDENTE

TRIBUNALE GIP TARANTO

UFFICIO S.I.

TARANTO

UDIENZA Prel. del 13/03/1996 dinanzi al TRIBUNALE GIP TARANTO

Io sottoscritto ASSISTENTE U.N.E.P. in servizio presso l'Ufficio

sopraindicato, dichiaro di aver notificato copia integrale del

l'atto allegato al Sig. ALBANO ROBERTO

Via C.DA TRE FONTANE

74100 LAMA

consegnandola in mani

TARANTO, 13/02/1996

L'UFFICIALE GIUDIZIARIA

anzi, non avendo trovato esso destinatario, né alcuna delle

persone indicate nell'art. 139 C.P.C. e 139 C.P.P., ho depo-

stito copia dell'atto nella Casa Comunale di Mani, di persona capace e

convivente qualificatasi per

Ho affisso carta al domicilio del suddetto e spe. no av.

racc. A.B. Il tutto ai sensi dell'art. 140 C.P.C. e 140 C.P.P.

R - 7 FEB 1996

74100 LAMA

11

PASQUALE VESPERTINA
ASSISTENTE UNEP
Cassa di Lavoro di Lecce
San'Antonio di Taranto

CORTE D'APPELLO
SEZIONE DIST. TARANTO

STUDIO LEGALE
AVV. NICOLA VELLETRI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
DOTT.SSA EMILIA VELLETRI
P. PROCURATRICE LEGALE
CORSO ITALIA, 249 - TEL. (099) 377001
74100 TARANTO

Egregio Signor

ALBANO Roberto

Via Delle Margherite, 7

C.da Tre Fontane

74020 LAMA (TA)



Si riceve tutti i giorni escluso il mercoledì e sabato
Orario studio: 18,00 - 20,00

Taranto, 12.2.96

In riferimento al procedimentale a Suo carico, in
relazione al quale il Giudice per l'agini Preliminari ha
fissato l'udienza del 13.3.96, per le sono stato nomina-
to Suo difensore d'Ufficio, ai sensi dell'art.97 C.P.P., La
invito a favorire con cortese sollecitudine nel mio studio,
per concordare la difesa più opportuna.

Distinti saluti.

Avv. Nicola Velletri
Nicola Velletri

3 pen.

1 e Ind

*copie delle
prote*

10 FEB. 1996

TARANTO 16 FEBBRAIO 1996

■ 1805 di Prot.

AL DIRETTORE DI ESERCIZIO

DELL' AMAT = SEDE =

Il sottoscritto dipendente ALBANO ROBERTO, agente di Movimento, è stato chiamato in giudizio per fatti attinenti il servizio come da allegata copia della richiesta della Procura della Repubblica

Poiché la questione fu posta a conoscenza dello Avv. Petrone Carlo, il quale, all'epoca dei fatti, era il legale incaricato dell'assistenza al personale, si chiede con la presente di essere autorizzato (come previsto negli accordi vigenti in materia) ad usufruire dell' assistenza legale del citato Avvocato.

Il sottoscritto resta in attesa di urgente riscontro.

Distinti saluti.

Albano Roberto

Petrone

*per l'Avv. C.A.
per l'Avv. Petrone
che tiene la cartella per
me stessa per me
111*

5/12/1992 21

Alle Direzioni PERS
A.M.A.T. SINIATRI
Direzione di Servizio 4
MQ 1

A.M.A.T. - TARIFFA 10
09.12.92 008454
SEMPRE IN GENTE

sottoscritta Piccinno Maria Filomena nata a Taranto
8/7/1962 e residente a Taranto alla via Lago di Varese 22K,
ora che in data 5/12/1992 ore 7.40 mentre attendeva alla
sta di Viale Magna Grecia (cap. Lago di Varese) l'autobus di
e 14, l'autobus ha schiacciato la frenata, proseguendo
e viaggiando in seconda fila, in quanto nelle sue
si erano fermi 3 autobus per controlli da parte del
police const. Veni sono stati i tentativi per far fermare
tobus n. 14 (numero vettura 377) da parte mia e da parte
un'altro autista che ripetutamente ha suonato il clacson
suo autobus di linea 8.

fortunatamente c'era mio marito che con la macchina, all'ora
giunto l'autobus. Dopo essere salito c'è stato un lungo
scontro con l'autista che continuava a derubare delle signore e
lui si era fermato a quella fermata.
Dopo l'autista ha fermato l'autobus, minacciandomi
andare e abbandonato il posto di guida mi ha anelato
modo e gestendo in modo furioso e monco poco
mi mancava. Tutto questo si è svolto in presenza di altri

ando e bestemmiando.

eventi subito sono state per accompagnate e care di

unionario A.H.A.T.

certificato medico

Distinti Saluti

Piccolo Marie J. Buena

Dott. COSIMO NUZZACI
MEDICO CHIRURGO
Abd. CORSO ITALIA, 364/C - Tel. 375566
Studio: VIA ABRUZZO, 86 - Tel. 353606
74100 TARANTO

Tr, li 5.12.1992

Si certifica che la Sig.^{ra}

Ricenna Maria Filomena,
nata a Taranto, il 8.7.1962,
ed in residenza, in Via Lepo L. Bion-
di/c, in data odierna è stata
colta da crisi ansiosa (provocata
b) con incremento ostin. pressor.
in seguito ad episodio acuto
di ^{la} ~~cuaditide~~ in N in autobus felleo
come a me riferito dalla
patente stene.

Si esprime la richiesta felleo
per il un ~~comitato~~ dalla legge
L. 11/8/80.



ATTESTATO DI MALATTIA

(art. 2 D.L. 663/1979 e art. 15 L. 155/1981)

Da recapitare e trasmettere con raccomandata A.R.
a cura del lavoratore al datore di lavoro, entro due giorni dal rilascio.

12

PER IL DATORE DI LAVORO

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

N. 1111245566

RISERVATO AL MEDICO

Alfredo Roberto
COGNOME E NOME DEL LAVORATORE (PER LE DONNE INDICARE IL COGNOME DA NUBILI)

PROGNOZI CLINICA A TUTTO IL

0.5 1.2 1.2 1.2

DICHIARA DI ESSERE AMMALATO DAL

0.5 1.2 1.2 1.2

TURNO

DATA RILASCIO CERTIFICATO

0.5 1.2 1.2 1.2

PRIZIO

CONTINUAZIONE

RICADUTA

Dr. ALFIERI CATALDO
0359.8
PRIMA MEDICO

RISERVATO AL DATORE DI LAVORO

DATA DI SPEDIZIONE O PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO

RISERVATO AL LAVORATORE

REPERIBILITÀ DURANTE LA MALATTIA
(DATI DA INDIicare SOLO SE DIVERSI DA QUELLI DI RESIDENZA)

NOMINATIVO INDICATO
PRESSO L'ATTUAZIONE
(se diverso dal proprio)

VIA
PIAZZA

C.A.P.

COMUNE

N.

PROV.

DATI ANAGRAFICI (DA COMPLETARE SEMPRE)

CODICE FISCALE

LBMRRT 40423L0492

SESSO

☒ M ☐ F

COGNOME (PER LE DONNE INDICARE IL COGNOME DA NUBILI)

ALFIERI

ROBERTO

DATA NASCITA

23/06/40

COMUNE NASCITA

CATANZARO

PROV.

CA

QUADRO A



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Affidamento incarico legale per difesa dipendente Albano Roberto.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 29 (ventinove) del mese di febbraio, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Pasquale BARNABÀ

4. Angelo DI CORRADO

5. Francesco MATARRESE

6. Michele MERCADANTE

7. Martino TAMBURRANO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE (con diritto a voto)

9. Giuseppina MASSARI

Assiste il Direttore dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

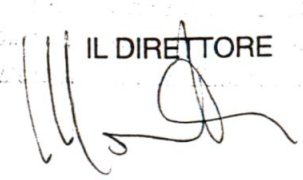
Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio la dr.ssa M.Fabiola Menenti.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il 29 FEB 1953

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE
(L. 10/11/1953)

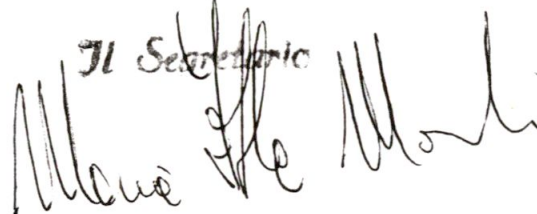
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Atteso che il dipendente Albano Roberto, con la qualifica di conducente di linea, è stato rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt. 323 e 331 c.p. per motivi inerenti allo svolgimento delle proprie mansioni;
- Atteso che per quanto innanzi il citato dipendente, con propria nota del 16/02/96, ha chiesto, ai sensi e per gli effetti di cui al punto 10) dell'Accordo Aziendale del 26/02/1972, l'assistenza legale;
- Ritenuto potersi procedere in tal senso;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986;
- Visto il bilancio preventivo 1996;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di affidare il mandato per la difesa del dipendente Albano Roberto, sottoposto a procedimento penale, così come in narrativa accennato, all'avv. Matteo Giaccari, con studio in Taranto;
- di prevedere a favore del legale incaricato un acconto a titolo di fondo spese per l'ammontare di £ 500.000, oltre a IVA e CAP;
- di porre la presuntiva spesa complessiva di £ 1.500.000, oltre a IVA e CAP, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1996, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

Il Presidente


Il Segretario


ECC.MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R O M A

RICORSO PER CASSAZIONE CON MOTIVI CONTESTUALI PER
ALBANO ROBERTO AVVERSO LA SENTENZA N.180/99 EMESSA DALLA
CORTE DI APPELLO DI LECCE - SEZIONE DISTACCATA DI
TARANTO - IN DATA 4 MARZO 1999 CON LA QUALE VENIVA
CONFERMATA LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TARANTO DEL
22.10.97, CON LA QUALE L'IMPUTATO VENIVA CONDANNATO ALLA
PENA DI MESI TRE DI RECLUSIONE.

*

*Inosservanza ed erronea applicazione della legge
penale (art.606, lett. b, c.p.p.) - Mancanza, omessa e
manifesta illogicità della motivazione in relazione alle
specifiche allegazioni difensive. (art.606,lett.e,
c.p.p.) -*

*

La Corte di Appello avrebbe dovuto accogliere i
motivi di impugnazione prodotti dalla Difesa e riformare
in senso favorevole all'imputato la sentenza di condanna
emessa dal Tribunale di Taranto.

La Corte, infatti, non avrebbe dovuto ritenere
sussistente il reato di cui all'art.323 c.p., come
modificato dalla L.16 luglio 1997 n.234, in quanto il
nuovo testo, se posto a confronto con quello abrogato,
ha escluso dallo schema delle condotte (commissive e
omissive) nelle quali può sostanzarsi l'abuso, le
violazioni dei limiti interni della discrezionalità
amministrativa riconducibili nel vizio di eccesso di

potere, indicando le modalità tipiche di realizzazione della condotta, che devono consistere in violazione di legge o di regolamento e quindi riconducibili ad atti fonte.

Inoltre, è necessario che la violazione di legge o di regolamento sia meramente formale e quindi non genericamente preordinata alla regolarità dell'azione amministrativa, in quanto la stessa riformulazione dell'art.323 c.p. non consente più di individuare l'abuso nella violazione di norme generalissime o di principio, essendo ora necessario che siano violati precetti puntuali previsti da leggi o regolamenti.

L'evento centrale della riforma è quindi rappresentato dalla previsione di una condotta tipica, per cui la generica formula "abuso del suo ufficio" è stata sostituita con una dettagliata descrizione del fatto, costituito dal legislatore secondo lo schema di un illecito contrassegnato dalla produzione di un evento (l'ingiusto vantaggio patrimoniale proprio o altrui ovvero l'ingiusto danno altrui), come diretta conseguenza di un comportamento non a forma libera, ma vincolato alla violazione di una norma di legge o di un regolamento.

Nella specie l'abuso d'ufficio "era integrato sul rilievo che ricorreva la violazione del complesso delle norme costituenti la ragion d'essere di una azienda di trasporto - come l'azienda municipalizzata AMAT - e che il danno ingiusto era consistito nella mancata fruizione

del servizio pubblico da parte di tre passeggeri dell'autobus, fatti imperiosamente scendere dal mezzo dall'Albano, incaricato di pubblico servizio" (v.sent.pag.5).

Pertanto, la circostanza che l'Albano si determinava ad allontanare dall'autobus i tre passeggeri, non poteva configurarsi quale condotta illecita ai sensi dell'art.323 c.p. come modificato, in quanto non si comprende quale "vantaggio" si sarebbe procurato l'Albano commettendo l'abuso indicato in rubrica, soprattutto qualora si consideri l'evento, il quale deve essere procurato intenzionalmente, configurandosi il delitto di abuso come dolo generico, che può assumere solo la forma di dolo diretto o intenzionale.

In realtà, l'evento è stato nella specie causato dal comportamento della Piccinno, definita nella rubrica del capo di imputazione, "utente del servizio pubblico", ma in effetti salita sul mezzo pubblico dopo averlo raggiunto in corsa con l'auto del marito e dopo aver contestato all'autista di non essersi arrestato alla fermata stabilita.

La Piccinno, infatti, una volta raggiunto il suo scopo, avrebbe potuto evitare la ormai sterile polemica relativa alla mancata fermata del mezzo, soprattutto in considerazione della possibilità, non del tutto remota, che la stessa non avesse visto per tempo l'autobus, in quanto coperto alla visuale dagli altri automezzi

presenti alla fermata ed in sosta, proprio come confermato dalla stessa Piccinno (v.verb.ud.21.5.97 pag.2 "c'erano una fila di autobus perché c'era momentaneamente il capolinea del numero 8 che faceva lì sosta", nonché dallo stesso imputato (v.verb. ud.21.5.97 pag.18 e 19 "...in doppia fila e non mi potevo fermare dietro e mi affiancai").

Sul punto, la Corte ha immotivatamente ritenuto, con ciò travisando la realtà dibattimentale, che l'imputato non si fosse fermato nel luogo ove attendeva la Piccinno, ammesso che davvero costei stesse ferma alla fermata oppure che abbia successivamente raggiunto in corsa l'autobus accompagnata dal marito, in quanto non si giustificerebbe la presenza di quest'ultimo sul luogo una volta fatta scendere la moglie alla fermata.

Infatti, l'imputato a dibattimento confermava la presenza di una fila di autobus in sosta, per la contemporanea presenza all'epoca dei fatti del capolinea del n.8, nonché di essersi "affiancato" a quella fila di autobus al fine di consentire la eventuale salita dei passeggeri, qualora ve ne fossero stati: al contrario la Corte a ritenuto, senza alcun elemento di concreto riscontro, che la fermata fosse stata letteralmente saltata.

*

Sotto il profilo materiale, il reato in questione cessa di essere reato di pericolo, divenendo reato di danno, configurato dalla Corte "nella impedita

prosecuzione della corsa ai tre passeggeri dell'autobus", per cui "il danno *contra ius* può non essere di natura patrimoniale anche per la novellata *figura criminis*" (v.pag.10 sent.).

E' pur vero però che la Corte ha omissso di considerare in motivazione che la rubrica contestata all'imputato prevedeva che il comportamento da costui tenuto era da considerarsi quale "reazione" alla contestazione - pretestuosa per la Difesa - addotta dalla Piccinno in merito alla omessa fermata.

In tal senso, il comportamento dell'Albano non poteva certo indirizzarsi a "procurarsi un vantaggio", meno che mai di natura patrimoniale, né il capo di imputazione veniva riformulato opportunamente dal P.M. di udienza, con l'espressa indicazione delle norme di legge o di regolamento violate, limitandosi a contestare genericamente all'Albano di essersi procurato "un vantaggio".

Appare, inoltre, eccessivo ritenere un danno ingiusto quello di aver costretto i tre passeggeri dell'autobus ad attendere l'altro mezzo di linea dell'Azienda per continuare la corsa, in quanto il comportamento dell'Albano è stato motivato dalla "reazione" alle contestazioni della Piccinno e non dalla volontà di arrecare *intenzionalmente* un danno ovvero un disagio ai passeggeri.

Sull'elemento psicologico, infatti, come sulla reazione dell'imputato al comportamento palesemente

irrazionale della parte lesa, la Corte omette di congruamente motivare, non potendosi accogliere l'ipotesi che l'Albano si sia "*finalisticamente orientato*" (v.pag.10 sent.) a procurare quel disagio ai passeggeri.

*

Le risultanze dibattimentali portavano, poi, ad escludere che l'Albano avesse pronunciato parole offensive all'indirizzo della Piccinno: proprio la teste Cicorelli, citata dalla parte lesa, smentiva la Piccinno (v. ud. 7.7.97, pag.14 e 15), il che doveva indurre, il Tribunale prima e la Corte dopo, a valutare criticamente la posizione della stessa Piccinno, soprattutto con riferimento alla strumentale documentazione medica da lei prodotta, che dimostrava la permanenza di uno stato ansioso senza dubbio "*cronico*" e quindi difficilmente riconducibile, per comune esperienza, ad un banale diverbio avvenuto su un autobus e poco conciliabile con un atteggiamento più volte definito "*calmissimo*", ma anch'esso smentito a dibattimento non solo dalla stessa Cicorelli, (v. verb. ud. 7.7.97 pag.11), "*...va bè, un po' arrabbiata però non più di tanto*", ma anche dal teste Notaristefano (v. verb. ud. 7.7.97 pag.18), "*per come era irritata non ricordo bene se era sola, ma mi pare che c'era qualcuno*".

P.Q.M.

Si chiede l'annullamento della impugnata sentenza.

Avv. Matteo Giaccari



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

SEZIONE PENALE

composta dai signori:

Dr. ANTONIO MARSANO

Presidente

Dr. RICCARDO ALESSANDRINO

Consigliere

Dr. TOMMASO MARRESE

Consigliere Relatore

all'udienza del 4 marzo 1999

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA
DIBATTIMENTALE

nel processo penale a carico di:

ALBANO ROBERTO, nato a Taranto il 23/6/1940 e residente in Lama
alla via Delle Margherite, 7, Contrada Tre Fontane;

-LIBERO PRESENTE-

appellante contro la sentenza del Tribunale di Taranto del 22/10/1997
con la quale veniva ritenuto responsabile *del reato di abuso d'ufficio (art. 323 C.P.; in Taranto il 5/12/1992) e, concesse le attenuanti generiche, condannato alla pena di mesi tre di reclusione, oltre le spese nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede ed alla rifusione delle spese, liquidate in complessive lire 1.160.000 in favore della parte civile; veniva inoltre applicata l'interdizione dai pubblici uffici per anni*

N. 180/99 R.S.

del 4 marzo 1999

N. 752/98 R.G.

N. 218/93 R.G.N.R.

N. _____ Repertorio

depositata in cancelleria il
- 9 MAR 1999

avviso di deposito ed estratto

ex art. 548 co. 2 / co. 3

comun. al P.G. _____

notif. a dif. _____

notif. a imp. _____

notif. a parte civ. _____

sentenza irrevocabile il

comunicaz. ex art. 15 reg. es.

comunicaz. ex art. 27 reg. es.

estratto ex art. 28 reg. es. a:
P.G. / PM Trib. / PM Pret. il

redatta scheda il _____

2
tre e concesso il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena;

con l'intervento del Pubblico Ministero dr. Giulio Fischetti;

con l'intervento della parte civile:

PICCINNO MARIA FILOMENA, nata a Taranto l'8/7/1962 per mezzo del procuratore
speciale Avv. Rosalba Marinucci - Taranto;

-PRESENTE-

con l'assistenza del sig. Luigi Traversa;

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dr. Tommaso Marrese;

sulle conclusioni come di seguito formulate:

Il P.G. chiede la conferma della sentenza di primo grado;

L'avvocato Rosalba Marinucci, difensore di fiducia della parte civile, chiede la conferma della
sentenza di primo grado e la condanna alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della
parte civile;

L'avvocato Matteo Giaccari, difensore di fiducia dell'imputato, chiede l'accoglimento dei
motivi d'appello.



[Handwritten signature]

Svolgimento del processo

Albano Roberto, conducente dell'autobus dell'AMAT di Toronto - linea n. 24 - in data 5/12/1992, è stato rinviato al giudizio del Tribunale di Toronto per rispondere dei reati di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), avendo per sviluppo proprio e danno ingiusto ad altri, doppiamente appredito verbalmente l'utente Piccino Maria Fiorenza, poi costretto questa, quindi tutti i passeggeri a scendere dall'autobus, quale ^{reazione alle} contestazione rivoltagli di avere osato di effettuare una delle fermate lungo la linea (capo A) e di interruzione e/o turbamento della regolarità del servizio di trasporto pubblico (art. 331 c.p.), nella qualità e con la condotta predetta (capo B).

Con sentenza del 22/10/97 il Tribunale ha annullato il preventivo del reato sub B) per insussistenza del fatto e lo ha condannato per l'altro reato, con le attenuanti generiche, alle pene di mesi tre di reclusione oltre le spese; lo ha dichiarato interdetto per tre anni dai pubblici uffici ed ha sospeso l'esecuzione della pena; lo ha infine condannato in favore della Piccino, costitutasi parte civile, al risarcimento dei danni - da liquidarsi separatamente - ed alla rifusione delle spese sop-

4

sortite da tale parte.

Il 5/12/92 alle ore 7,40 - ritenuta il Tribunale sul-
lo scalo dell'istruttoria probatoria - l'autobus della
linea n. 24 non si fermava alla fermata di via
Lago di Vico, talché Piccinno Maria Fiorenza
tentava inutilmente di raggiungere il mezzo e, av-
vertito il controllore così presente (Nobisipano Ab-
bello), si faceva accompagnare dal marito in vettura
presso altra fermata. Salita quindi sull'autobus,
che trasportava già due passeggeri, chiedeva spie-
gazioni del fatto dell'esistenza dell'Albero (che ne rego-
la la summa) e otteneva conferma della propria
versione da parte degli altri utenti, contestava nuo-
vamente all'Albero la circola condotta. L'anti-
sta si altera, fino ad eccitare colpi di viso
e ad ingiuriare la Piccinno, nonché ordinare
a questa di scendere. Ripreso la marcia e giunto
ad una fermata, ordinava ai tre passeggeri di
scendere, costringendoli a farlo attraverso il
proprio rifiuto di proseguire la corsa.

Per l'Albero, la Piccinno aveva equivocato in
ordine al fatto della fermata, poiché era era
avvenuta senza che la donna ne accorgesse (per-
ché altri autobus l'avevano coperto), ed aveva a lui
poi rivolto espressioni offensive; egli aveva quin-



MA

di subito un lieve dolore, per cui avere fatto scendere i pomeggieri.

Il tribunale, oltre le prove testimoniali e l'insostituibilità dell'Albero, ritenuta che i fatti non erano volti secondo la narrazione fatta dalla Picciotto. La qualificazione di em "sub specie juris" comporta, però, per il primo giudice, l'assunzione del reato sub B) perché l'alterazione del pubblico servizio di trasporto non aveva riguardato il servizio nel suo complesso, ma singole prestazioni, altresì che esso veniva emulato dagli altri impieghi impiegati sulla stessa linea.

L'abuso d'ufficio era invece integrato sul rilievo che ricorreva la violazione del complesso delle norme costituenti la regola d'ordine di una azienda di trasporto - come l'azienda municipale ATAT - e che il danno ingiusto era consistito nella mancata fruizione del servizio pubblico da parte dei tre pomeggieri dell'autobus, fatti imperiosamente scendere dal mezzo dell'Albero, in esercizio di pubblico servizio.

Ha proposto quello il difensore dell'Albero con domanda di condanna per l'assunzione del fatto o perché questo non costituisce reato, ovvero, infine, perché non previsto come tale dalla legge.

A) Su punto di fatto, si espone che l'Alonso, a re-
 quito del divieto con la Piccinno, non si è dato
 di appagare tale da non consentirgli la prosecu-
 zione del lavoro con tranquillità; il divieto
 poteva essere evitato dalla donna in considerazione
 delle possibilità che ella non avesse visto per tem-
 po l'autosur; col rifiuto di proseguire nello svol-
 gimento del servizio, l'Alonso aveva onnicome
 l'inevitabilità dei passeggeri, in sintonia con la
 funzione cui prevede il divieto - vigente sui mez-
 zi di trasporto pubblico - di porre al conducente
 per il quale la Piccinno avrebbe potuto rivolgere
 le proprie rimproveri all'offesa.

B) Il reato d'abuso, configurato ormai come
 reato di danno, richiede che sia stato procurato
 un ingiusto vantaggio patrimoniale oppure un dan-
 no ingiusto, mentre nella specie né il comporta-
 mento dell'Alonso, né il capo d'imputazione eco-
 no riferibili alla patrimonialità del Vantaggio;
 infine, danno ingiusto non poteva considerarsi
 la risposta verbale verso la Piccinno o il disreg-
 camento ai tre passeggeri di dovere attendere
 altro autosur, posto che egli "non aveva certo
 l'intenzione di eseguire volontariamente quel
 disregio, ma preferito sospendere la corsa "per la

Franquillità di tutti.

C) L'Albano, suffraganeo ed esperto autista dell'AMAT, l'accusamento, era turbato fu la malattia della moglie, tale che il comportamento della Piccinno aveva ancor più lucido nel suo animo già prurito; il Tribunale ebbe dovuto rinviare più dolentemente le deliberazioni dell'offerta, posto che il teste Cicchetti aveva escluso che l'Albano avesse usato parole offese, ed il suo stato animo "cronico", difficilmente riconducibile al bene diverso, onde lo stesso Tribunale ebbe dovuto riflettere sulla preteritività della richiesta risarcitoria avanzata, dalla medesima.

D) L'art 358 c.p. escludeva che incaricato di pubblico servizio possa ritenersi di volgar "pecuniarie manovre d'ordine", o prestare "opere meramente materiali", come l'Albano.

L'art 323 c.p. impone che il danno o il vantaggio conseguano alla violazione di norme di legge o di regolamento o ad omessa osservanza, dovendosi escludere disposizioni contenute in ordini o circolari interne; il capitolo d'appello ha valore normativo solo per gli appalti conferiti dallo Stato, non anche per quelli di altri enti pubblici, le cui previsioni hanno efficacia

obbligatoria nei soli limiti entro cui le parti le abbiano escluso per regolare il rapporto contrattuale.

L'udienza odierna, per la quale è stato chiamato il giudice d'appello è terminata con la pronuncia della sentenza, dopo la discussione delle parti, il P.S., la parte civile, il difensore dell'imputato.

Motivi della decisione

L'appello è desistito di fondamento.

Ed invece, punto sub A: è rimasto ostato lo di pure onere difensivo il riferimento ad uno stato di esasperazione di costanza tale da non consentire la prosecuzione della corsa "con tranquillità".

Al medico curante, sentito quale teste, nulla ha saputo riferire sulla patologia ("l'attenuamento di premura, l'indicato dell'Albero) che neppure l'attestato di malattia, del 5/12/92 riporta.

Ben onesta, d'altra parte, il Tribunale che comunque non ritiene stato possibile inferire se essa fosse stata conseguente ad una condotta agguerrita altrui o allo stesso Albero. Le parti testimoniali hanno evidenziato però che agguerrito fu soltanto l'Albero e non certo per cause "patologiche".

Però peraltro osservando che l'Albano non chiese
 né ricevette interventi sanitari urgenti, una rag-
 giungere il deposito degli autosur pubblici, percorren-
 do - come ha rivelato il Tribunale - ben due
 chilometri. L'intervento sanitario documen-
 tato dal medico curante presuppone che l'Albano
 non avesse richiesto l'assistenza di medici di strut-
 tura pubblica. Il suo ricorso all'intervento del me-
 dico curante appare postumo e fuorviante a giusti-
 ficare la esatta condotta tenuta in precedenza.
 Il precedente ha poi nella sostanza assunto di
 non essersi fermato nel luogo ove attendeva la
 Piccinno ("...e non mi potevo fermare dietro...") ed
 è stato smentito anche dalle teste Ciccarelli sulle
 correzioni della prima e della sostanza delle ri-
 mostranze rivolte alla Piccinno. Per il punto
 fondamentale della ricostruzione dei fatti è costi-
 tuito, in quanto fuorviante alla configurazione
 dell'addebito di abuso, dell'abbandono del servi-
 zio e, soprattutto, dell'allontanamento dei tre
 passeggeri.

Ulteriori i riferimenti dell'appello al divieto
 per la Piccinno di portare al conducente del
 pubblico mezzo: essi non hanno alcuna relazio-
 ne logico-giuridica con l'abuso dell'incarico

di pubblico servizio.

Punto sub B.

La condotta contestata è riferibile al concreto all'effetto di danno, evento consistito nell'infedeltà prosecuzione della corsa ai tre passeggeri dell'autobus (oltre verosimilmente a coloro che intendevano servirne prima della cessazione stessa del servizio, ma che non lo poterono per la nota vicenda): la Piccinno e la Cicorelli dovettero essere trasportate altrimenti e appiunco con ritardo le rispettive destinazioni.

Il danno "contra ius" può non essere di natura patrimoniale, anche per la nota "figura criminis", e in quanto della più restrittiva disciplina ex L. 16/7/1997 n. 234.

Pretestuoso appare infine l'asserire che, col costringere i passeggeri a scendere dal pubblico mezzo, non ricorresse la volontà di arrecare danno: la preclusa fruizione dell'ulteriore servizio era lo scopo immediato e diretto dell'ordine imperioso e rifiutato incombentemente, nonostante le proteste, di abbandonare il mezzo di trasporto; del procurato disagio ingiunto l'Albano era non solo causapotevole, ma persino era in realtà finalisticamente orientato, e non

certo per la "tranquillità di tutti".

Punto sub C.

Le vicende personali del predefunto portano a
 più enere ~~elementi~~ ^{elementi} per la determina-
 zione del trattamento sanzionatorio, mentre il
 comportamento dello Piccinno nelle circostanze
 non può essere ricondotto a elemento giustifi-
 cativo o attenuativo della gravità della condot-
 ta elusiva. L'Albano fu soltanto oggetto delle
 fondate rimproverie dello Piccinno, per il resto
 "colpevole" (testi Cicorelli), mentre sparso
 lo Piccinno con le parole ingiuriose ("lugardo"
 e "fultore") e tenuto rifiuto delle offerte del
 dibattimento di primo grado. La Cicorelli ha
 ricordato che l'Albano batté i pugni sul tavolo,
 si mise ad urlare e lo fece ripetutamente, anche
 "sul viso" dello Piccinno, tanto da spaventare tutti.
 L'oppressività dell'Albano, acquisite e mezzo delle
 testimonianze, poté senz'altro procurare allo Pic-
 cinno lo stato d'animo (di cui ella ha diffusa-
 mente parlato con rimando alle reminiscenze
 di quel viaggio, ogni qual volta si trovò ad u-
 tilizzare elusiva) documentato in pericolo:
 l'Albano le si era avvicinato e levò mano di-
 stanza e per poco non era partito e via di

fatto.

4

Per nulla "pretesione", perciò, la domanda risarcitoria della donna, in relazione con la condotta dell'imputato, ~~piuttosto che~~ con la fattispecie dell'abuso (vds. la documentazione sanitaria sullo "shock", derivato dall'apprise condotta dell'Albero). L'imputato non volle rifunderla della spersa e pertanto la stessa esprime l'offesa risarcitoria.

Punto sub D.

Anche le doglianze in diritto sono manifestamente infondate.

Qualunque non possa ritenersi mercede di pubblico servizio di svolgere "semplici mansioni di ordine", o prestare "opere meramente materiali" - secondo come l'effetto - l'Albero della essere ritenuto tale in quanto conducente un autobus pubblico di linea.

La giurisprudenza citata nell'effetto non si riferisce a chi svolge tali funzioni (la quale è invece esclusivamente pacifica nel senso che costituisce esercizio di servizio pubblico ex art. 358 c.p. l'attività di guida di mezzi pubblici per soddisfare bisogni pubblici), ma a coloro che svolgono mansioni puramente materiali, come quelle materiali o "di fatica".

M

L'Albo dei medici svolge pubblico servizio. Può anzi dirsi che le sue decisioni rientrano perodigue-
tiche delle funzioni riconducibili a servi-
zio pubblico.

Non conferente è il richiamo alla disciplina
degli appalti onde inferire che i capitoli di
appalto di enti pubblici diversi dallo Stato hanno
efficacia obbligatoria, non "ex se", bensì per il
richiamo fatto in fonti pattizie.

La condotta violatrice di norme di legge o
di regolamento, ricorrendo nelle specie poiché
il servizio di trasporto pubblico locale dello
AMAT, di cui l'Albo era impiegato in base
a vincolo durevole ed organico, era regolato
da fonti legislative e regolamentari (averché
i caratteri formali di ente, con 18/11/1978,
Tileno, pur se rinviati nel tempo, altera la
essenza della costituzione dell'AMAT, open-
do municipalizzate di Toronto), quali il
T.U. delle leggi sull'omologazione diretta dei
pubblici servizi da parte di comuni e provin-
ce, R.D. 15/10/1925 n. 2578, il quale regola
l'attività di pubblico trasporto (art. 1 co. 1 n.
4) e prevede "regolamenti speciali per rego-
larlo (art. 3) e per disciplinare il funziona-

mezzo amministrativo (art 13-14). Il regolamento R.D. 10/3/1904 n. 108 (per le bolle per la l. 29/3/1903 n. 103 nonostante la abrogazione di questo con il R.D. 2578/1925, sopravvive ed era, per di più, adattabile alla fatto necessaria) impone un "regolamento speciale" per ciascuna opera (art. 4), regolamento che deve indicare anche i provvedimenti disciplinari per impiegati ed operai (art 45).

Nei tali punti, può dirsi corretta la considerazione del Tribunale secondo cui la disposizione contenuta nell'impulso si riferisce a quella del complesso di norme costituenti la stessa regola d'ordine di una opera di trasporto.

Il richiamo e le considerazioni che precedono non sono modificati dalle sopravvenute modifiche nelle normative delle autonomie locali e sui servizi resi dalle medesime.

L'appellante va condannato alle rifusioni delle spese in favore dello Stato, nonché della parte civile Piccinno.

P. Q. R.

La Corte, letti gli atti 605, 592 c.p.p.,
conferma

la sentenza del tribunale di Taranto in data
22/10/1997, appellata da Albino Rotolo, che
condanna al pagamento delle spese di questo quo-
do di giudizio verso lo Stato e verso la costi-
tuita parte civile, liquidate, queste ultime,
in complessive L. 790.000, di cui L. 40.000
per esborsi, oltre I.V.A., C.A.P. e rimborso spese
generali.

Taranto, 4/3/'99

He caus. est.

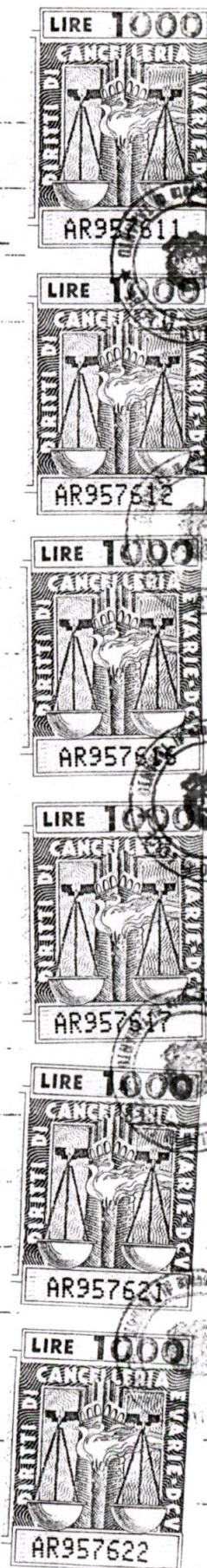
He presidente

Il Collaboratore di Cancelleria
carmela maria palazzo

Depositato in Cancelleria

il 9 MAR 1999

Il Collaboratore di Cancelleria
carmela maria palazzo



REPUBBLICA ITALIANA

**In nome del Popolo Italiano
II TRIBUNALE PENALE di TARANTO**

Sez. 1° PENALE

Composto dai Sigg.:

- | | | |
|---------------------|-----------|------------|
| 1) Dr. Giambattista | GABRIELLI | Presidente |
| 2) Dr. Sergio | CASSANO | Giudice |
| 3) Dr. Stefania | D'ERRICO | » |

Il P. M. rappresentato dal Dr. Antonio COSTANTINI

Segretario il Sig. Antonella ZELATORE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale

CONTRO

ALBANO Roberto, nato a Taranto il 23/06/1940 e residente in Lama (Taranto) Via delle Margherite n. 7 - Contrada "Tre Fontane".-

- LIBERO PRESENTE -

I M P U T A T O

- A) del reato di cui all'art. 323 C.P. per avere, quale conducente dell'autobus - linea n. 24 - AMAT, al fine di procurarsi un vantaggio ed arrecare ad altri un ingiusto danno, abusato del proprio ufficio, aggredendo verbalmente Piccinno Maria Filomena, utente del suddetto servizio pubblico, e costringendo dapprima solo quest'ultima e poi tutti i passeggeri dell'autobus a scendere da tale mezzo, e ciò quale reazione alla contestazione, fattagli dalla predetta Piccinno, di avere omissso di effettuare una delle fermate previste per quella linea;
- B) del reato di cui all'art. 331 C.P. per avere, nella qualità e con la condotta di cui al capo A) interrotto e/o comunque turbato la regolarità del servizio di trasporto pubblico cittadino.

In Taranto, li 05.12.1992

C O N C L U S I O N I

Il Pubblico Ministero chiede la condanna dell'impu-

N. 845/97 Reg. Sen.

**TRIBUNALE
DI
TARANTO**

Nota Estratto Contumaciale

Atto di Impugnazione

Irrevocabile

S E N T E N Z A

in data 22/10/1997

Visto:

Il Procuratore Generale

Deposito di cancelleria

oggi 20.3. 1998

IL CANCELLIERE

IL COLLEGIO
(INCOPI RANU')

Comp. Estratto

ex art. 27 R. ES. C.P.P.

Comp. Estratto

ex art. 28 R. ES. C.P.P.

Comp. Scheda

Art.

C.P.

tato 7 mesi di reclusione tenuto conto della continuazione con il capo B)

Il difensore della parte civile chiede la condanna dell'imputato a pena di giustizia; deposita conclusioni scritte e nota spese.-

Il difensore dell'imputato chiede l'assoluzione dello stesso perchè il fatto non sussiste o con la formula che riterrà opportuna.-

MOTIVAZIONE

Con decreto in data 20.11.96 il Gip in sede, evidenziate come fonti di prova la denuncia della p.o. e le indagini di PG, disponeva procedersi a giudizio a carico di Albano Roberto perché rispondesse dei reati a lui ascritti in rubrica.

Il fascicolo del dibattimento trasmesso ai sensi degli art. 431 e 432 c.p.p. conteneva l'atto di costituzione di parte civile compiuta innanzi al Gip.

All'udienza del 23.04.97 il PM svolgeva l'esposizione introduttiva e chiedeva di provare i fatti attraverso l'ascolto dei tre testi di cui alla lista tempestivamente depositata. La difesa chiedeva l'esame dell'imputato

Il Collegio ammetteva le prove richieste in quanto ammissibili e rilevanti.

Nelle successive udienze di procedeva all'istruttoria dibattimentale ascoltando come testi d'accusa i Carabinieri Cataldo Fernando e De Gaetano Giuseppe nonché la persona offesa Piccinno Maria Filomena (che produceva documentazione medica), quindi l'imputato Albano (che a sua volta produceva certificato medico) ed infine, su richiesta di ammissione ex art. 507 c.p.p. accolta dal Collegio, i testi Alfieri Cataldo, Cicorelli Maria e Notaristefano Attilio. All'udienza del 21.05.97 veniva corretto il nome della p.o. indicato nel capo d'imputazione.

Esaurita l'istruttoria dibattimentale le parti illustravano e rassegnavano le loro conclusioni come riportato in epigrafe.

L'assunto accusatorio appare fondato limitatamente al capo a) della rubrica e va quindi solo per esso emessa pronuncia di condanna nei confronti dell'imputato mentre in ordine al reato di cui all'art. 331 c.p. s'impone l'assoluzione per i motivi che si illustreranno.

Dall'analisi delle prove legittimamente acquisite nel dibattimento risulta che il giorno 05.12.92 alle 7,40 in Taranto arrivava alla fermata di via Lago di Varano (sita presso l'abitazione della signora Piccinno Maria Filomena) l'autobus della linea 24 che non si fermava e proseguiva oltre. La signora Piccinno, che era sul posto per prendere il mezzo pubblico come ogni mattina, tentata una breve quanto inutile rincorsa ed avvertiva subito un controllore lì presente (poi identificato per il teste Notaristefano Attilio). Quindi chiamava il marito, che l'aveva accompagnata in macchina alla fermata, il quale con la sua vettura subito raggiungeva l'autobus all'altezza della Standa di viale Magna Grecia. La signora saliva finalmente sul mezzo che trasportava altri due passeggeri (un ragazzo che andava a scuola ed una ragazza che lavorava come cassiera all'Ipercoop, Cicorelli Maria). Una volta salita chiedeva all'autista spiegazione del fatto che non si era fermato ad una precedente fermata, cosa che costui negava sostenendo di essersi fermato. Ricevuta conferma di quanto contestato dagli altri due passeggeri, la Piccinno tornava a contestare la circostanza al guidatore che questa volta si alterava, cominciava a battere i pugni sul volante e poi fermava il bus, apriva le porte e le ordinava di scendere, accompagnando

l'invito con delle imprecazioni. Scoppiava un violento diverbio, durante il quale accennava a colpirla al viso e le profferiva parole ingiuriose come "bugiarda" e "puttana". Quindi l'autista riprendeva la marcia e giunto alla fermata sita nei pressi della clinica Santa Rita ordinava a tutti e tre i passeggeri di scendere gridando "adesso scendete tutti" (*v. testim. Cicorelli pag. 8*), cosa che erano costretti a fare visto che il guidatore aveva interrotto la corsa e non voleva più riprenderla. La signora Piccinno accompagnata dalla dipendente dell'Ipercoop e dal ragazzo raggiungeva una precedente fermata dove erano alcuni controllori che soccorrevano la signora rimasta provata dallo scontro avuto.

L'imputato Albano Roberto in sede di esame sostanzialmente ammetteva il diverbio avuto con la signora Piccinno in quanto costei gli contestava di non essersi fermato ad una precedente fermata e di aver abbandonato il servizio a seguito di ciò. Sosteneva però di essersi fermato in via Iago di Varano, dov'era la signora Piccinno ad aspettare il bus, e che questa non l'aveva visto in quanto coperto da altri autobus presenti sul posto e che la signora, appena salita sul mezzo, lo aggredì dicendogli parole offensive come "cretino" e "imbecille" perchè gli contestava ingiustamente di aver saltato una fermata. Per cui ad una successiva fermata, essendosi sentito poco bene per l'aggressione verbale subita ("mi è venuto un abbassamento di pressione" *pag. 21 verb. ud. 21.05.97*), non era più in grado di proseguire il turno, per cui, fatti scendere i passeggeri, portò il mezzo in deposito percorrendo altri due chilometri e chiese di essere sostituito e si fece refertare dal suo medico.

Le giustificazioni addotte dall'imputato in ordine alla condotta tenuta il 05.12.92 non appaiono credibili innanzitutto perchè divergenti dalle plurime e convergenti testimonianze ascoltate, che escludono che la donna abbia mai avuto un atteggiamento aggressivo verso l'imputato, e che anzi costei era "calmissima" (*pag. 8 testim. Cicorelli*) pur se aveva protestato quando era salita per la mancata fermata. Inoltre appare in sè poco credibile che l'aggressione subita ad opera di una giovane donna possa aver determinato in un uomo maturo, quale era l'imputato già all'epoca dei fatti, un tale stato di prostrazione da costringerlo ad interrompere il lavoro. La generica indicazione di aver accusato un abbassamento di pressione, in sè risibile per quanto appena rilevato, è comunque smentita dal fatto che, dopo il litigio, fu lo stesso Albano a portare il bus in deposito percorrendo una non breve distanza.

Il teste dott. Alfieri Cataldo, medico curante che aveva certificato una inidoneità al lavoro dell'Albano nella stessa data del 05.12.92 (*v. documentazione prodotta dalla difesa il 21.05.97*) alcun contributo di chiarezza poteva portare sul punto, non tanto perchè -sentito per la prima volta a distanza di tempo dai fatti- non ha saputo specificare quale malattia avesse diagnosticato quel giorno, ma soprattutto perchè mai avrebbe potuto specificare se quanto accusato dopo i fatti dall'Albano -tanto da legittimarne l'assenza dal lavoro- fosse derivato dal fatto di aver subito un'aggressione, o piuttosto, da averla lui perpetrata.

Se appare, quindi, certo che i fatti sono accaduti per come raccontato dai testi (ed in particolare dalla persona offesa Piccinno) bisogna adesso accertare se gli stessi integrino le

fattispecie contestate. Quanto alla interruzione di pubblico servizio contestata sub capo b) deve rilevarsi che perchè sia integrata quella previsione normativa deve verificarsi una alterazione del funzionamento del servizio nel suo complesso e non della singola prestazione o fruizione, per come ripetutamente affermato in sede di legittimità dalla Suprema Corte (v. Cass. 24.03.86). Pertanto nel caso di specie deve escludersi che l'interruzione operata dall'Albano possa aver determinato una alterazione dell'intero servizio di trasporto pubblico, sia pure limitato alla sola linea di appartenenza, visto che evidentemente il servizio veniva assicurato dagli altri mezzi presenti sulla stessa linea per cui non appare integrato l'elemento materiale del reato di cui all'art. 331 c.p.

Per quanto attiene all'abuso d'ufficio occorre verificare non solo se la condotta integri la fattispecie così come contestata in riferimento alla previsione penale vigente all'epoca dei fatti (comunque successivi alla novella di cui alla l. n. 86 del 1990) ma anche se la stessa continui ad essere punita dopo l'ultima novella apportata a quel reato dalla l. 16.07.97 n. 234, così come impongono i principi di cui agli art. 2 c.p. e 25 Cost. Come è noto con quest'ultima riscrittura dell'art. 323 c.p., nel tentativo di meglio delineare (e delimitare) gli aspetti di tipicità della fattispecie criminale, ha trasformato il reato di abuso in reato di evento, ha individuato l'evento da cui dipende la consumazione del reato nel conseguimento del vantaggio o nella perpetrazione di un danno, ha previsto la necessità che la condotta dal pubblico ufficiale (per essere considerata arbitraria, per come ormai indicato nella sola rubrica) costituisca violazione di legge o di regolamento -o dell'obbligo d'astensione- ed ha, infine, escluso rilievo penale all'abuso non patrimoniale.

Ebbene ritiene il Collegio che il fatto ascritto all'imputato, che già rilevava sotto la vecchia formulazione dell'art. 323 c.p., continui ad essere punito pur dopo la riscrittura di questa norma penale. Innanzitutto va rilevato che pur non avendo proceduto il PM ad una nuova formulazione del capo d'imputazione le connotazioni della fattispecie richieste dalla nuova disciplina erano già comprese nella formulazione originaria dell'imputazione di modo che la difesa ha potuto spiegarsi pienamente nel corso del dibattimento.

All'imputato è stato ascritto un comportamento -tenuto pacificamente nello svolgimento del servizio- che configura senz'altro violazione delle leggi e regolamenti che impongono all'ente pubblico appositamente istituito (nel caso di specie, per la città di Taranto, l'azienda municipalizzata AMAT) di assicurare i trasporti pubblici di linea, e non vi è certo bisogno di indicare la specifica norma violata visto che si tratta di una violazione dell'obbligo istituzionale dell'ente ossia una violazione del complesso di norme che costituiscono la stessa ragion d'essere di una azienda di trasporto, che è quello di garantire gli spostamenti dei cittadini-utenti lungo le linee appositamente predisposte. Per quanto riguarda il danno ingiusto, esso va agevolmente individuato nel mancato godimento del servizio pubblico ossia nella impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta da parte dei tre passeggeri dell'autobus (dei quali sicuramente due, lo studente e l'impiegata dell'ipermercato, avevano necessità di raggiungere la destinazione entro precisi orari) tanto che questi erano costretti a provvedere con altri

mezzi o a piedi a terminare il percorso intrapreso ed inopinatamente interrotto. Sulla espressa volontarietà di causare quanto accaduto e sulla consapevolezza di provocare il conseguente disagio agli utenti, depone l'ordine imperioso impartito ai passeggeri di scendere.

Per quanto attiene la qualifica personale rivestita da Albano Roberto, richiesta per il reo dall'art. 323 c.p. e sulla quale alcun dubbio in verità è stato sollevato, deve solo dirsi che l'attività di pubblico trasporto esercitata dall'imputato in qualità di dipendente dall'azienda municipalizzata, è certamente da qualificarsi come pubblico servizio (inteso come attività non autoritaria, accessoria e complementare ad una pubblica funzione e che non sia meramente materiale *v. Cass. sez. VI sent. n. 396 del 16.01.91*) e l'Albano, per la qualifica rivestita di autista, rivestiva il ruolo di persona che prestava quel pubblico servizio (hanno riconosciuto la qualifica di incaricato di pubblico servizio all'autista dipendente dell'azienda municipale dei trasporti pubblici *Cass. 25.01.71 e Cass. sez. VI 85/169515*)

Venendo alla determinazione della pena, da operarsi in osservanza dei parametri di cui agli art. 133 c.p. e 27 Cost., ritenuto di dover applicare *quoad poenam* la previsione di cui all'art. 323 comma 1 c.p. abrog. quale norma più favorevole e di poter concedere le attenuanti generiche considerata l'incensuratezza dell'imputato, pena di giustizia appare quella di mesi tre di reclusione (così determinata: pena base mesi 4 e giorni 15 ridotta di un terzo ex art. 62 bis c.p.). Segue l'obbligo della rifusione delle spese del presente procedimento. Trattandosi di reato commesso con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione a mente dell'art. 31 c.p. deve comminarsi la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici per il tempo di tre anni. L'assenza di precedenti penali fa presumere che l'imputato si asterrà in futuro di commettere ulteriori reati per cui può sospendersi l'esecuzione della pena comminata.

A seguito dello shock subito in occasione della aggressione dell'imputato, la Piccinno è stata sottoposta a cure mediche, come la teste ha dimostrato depositando varia documentazione dalla quale risulta essere perdurata la malattia almeno fino al 12.02.93, ed il relativo danno, che si aggiunge a quello morale, andrà liquidato in separata sede. Pertanto alla riconosciuta responsabilità penale consegue l'obbligo del risarcimento dei danni prodotti, oltre alla rifusione delle spese di costituzione ed assistenza in questo grado di giudizio.

p.q.m.

visti gli art. 533 e 535 c.p.p.

dichiara Albano Roberto colpevole del reato ascrittogli sub capo a) della rubrica e lo condanna, concesse gli le attenuanti generiche, alla pena di mesi 3 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali. Applica all'Albano l'interdizione dai pubblici uffici per 3 anni ai sensi dell'art. 31 c.p. Pena sospesa a termini e condizioni di legge.

Visto l'art. 530 c.p.p.

assolve Albano Roberto dal reato sub capo b) perché il fatto non sussiste.

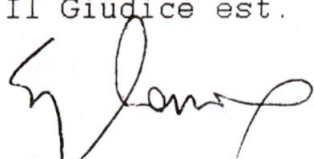
Condanna l'imputato al pagamento nei confronti della costituita parte civile della somma di lire 1.160.000 (di cui lire 1.100.000 per onorari e lire 60.000 per spese) oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede.

Giorni 60 per il deposito della motivazione

Taranto, 22.10.97

Il Presidente

Il Giudice est.

(M. M. M. M.)